

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Provincia di Milano

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO

DI

AUTOTUTELA

IN

MATERIA TRIBUTARIA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.1998

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento di ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 2

ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. L'Ente esercita il potere di annullamento, revoca o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, qualora, dopo l'emanazione dell'atto, venga a conoscenza di dati, fatti ed elementi ulteriori.

Art. 3

RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità definiti anche dal rapporto costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Il criterio di economicità viene definito:
 - a) in L. 20.000 per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani;
 - b) in L. 20.000 per l'Imposta Comunale sull'Esercizio di Imprese, Arti e Professioni;
 - c) in L. 100.000 per l'Imposta Comunale sugli Immobili afferente le Aree Fabbricabili;
 - d) in L. 20.000 per l'Imposta Comunale sugli Immobili aderente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;
 - e) in L. 200.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive e dalla conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art. 4

IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
 - d) doppia imposizione o tassazione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente.

2. Non si procede all'annullamento di ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

Art. 5

CRITERI DI PRIORITA'

1. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso. In queste ipotesi, il Responsabile del Tributo deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale.

Art. 6

ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.

1. Il potere di annullamento di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Responsabile del Tributo che ha emanato l'atto illegittimo.

Art. 7

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Art. 8

RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Responsabile del Tributo.

Art. 9

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame dell'Organo regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.